

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 90/CGF – RIUNIONE DEL 9 GENNAIO 2009

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente, Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, - Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

1) RICORSO DEL SIG. GIBELLINI GIANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 27.1.2009 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MANTOVA/MODENA DEL 13.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 149 del 16.12.2008)

Il signor Gianni Gibellini, Direttore Generale del Modena F.C., ha proposto reclamo avverso l'inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche Federali e a rappresentare la società nell'ambito Federale a tutto il 27.1.2009, comminata, a seguito della gara Mantova/Modena del 13.12.2008, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 149 del 16.12.2008 *“per avere, alla fine del primo tempo, al rientro degli spogliatoio, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa, assumendo nei suoi confronti un atteggiamento intimidatorio, e per essere, inoltre, nonostante l'espulsione, rientrato nel secondo tempo nel recinto di giuoco permanendovi per qualche minuto con atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara, infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura Federale”*.

Eccepisce il reclamante che le espressioni utilizzate possono al più essere considerate ingiuriose e non minacciose.

A parere del reclamante, nemmeno l'Arbitro è in grado di chiarire con quali modalità concrete e di condotta si sarebbe estrinsecata la minaccia, né è in grado di chiarire come la sua libertà morale e di decisione sarebbe stata limitata dalla condotta minacciosa del reclamante.

Eccepisce altresì lo scrivente che vi sarebbe incongruenza tra la frase pronunciata dallo scrivente indicata nel rapporto arbitrale (*“Devi piantarla di fare il fenomeno , sei ridicolo”*) e quella indicata nel rapporto del Collaboratore della Procura Federale (*“Buffone”*).

Il reclamante, ritiene, pertanto, che la sanzione inflitta sia eccessiva e sproporzionata rispetto all'accaduto.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il reclamo in oggetto, con riferimento ai fatti accaduti, stante anche la posizione di vertice dirigenziale nella società ricoperta dal Gibellini e ritenuto che le due condotte, quali l'espressione ingiuriosa e la permanenza nel recinto di gioco con conseguente ritardo della ripresa del secondo tempo di gara, sono già di per sé idonee per la sussistenza della responsabilità del Gibellini a parte l'esistenza di ogni profilo minaccioso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Gibellini Gianni e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’AMMENDA DI €3.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
 - **DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CURCI GIANLUCA;**
- SEGUITO GARA SIENA/INTERNAZIONALE DEL 21.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 152 del 23.12.2008)

Con reclamo ritualmente proposto l’A.C. Siena ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti (pubblicata sul Com. Uff. n. 152 del 23.12.2008) che ha comminato al tesserato Curci Gianluca la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, per aver rivolto un’espressione insultante nei confronti di un Assistente, ed alla A.C. Siena l’ammenda di €3.000,00 “..... per aver omesso di impedire l’accesso nel recinto di gioco a persone non autorizzate tre delle quali, a fine gara, all’altezza del tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolgevano espressioni ingiuriose all’Arbitro... “.

Con i motivi scritti la reclamante, riconoscendo la materialità della condotta ascritta al Curci, ha eccepito l’eccessività della sanzione e previo riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 16, comma 1, C.G.S., ha richiesto la riduzione della squalifica ad 1 giornata, anche mediante commutazione del secondo turno con una corrispondente sanzione pecuniaria.

Ha, inoltre, previo riconoscimento dei buoni precedenti disciplinari, richiesto l’annullamento della sanzione pecuniaria inflittale o in subordine la riduzione dell’entità della ammenda.

Alla seduta del 9.1.2009 sono comparsi, davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante, il tesserato Curci Gianluca ed il difensore, i quali hanno illustrato i motivi di reclamo insistendo per l’accoglimento delle dispiegate conclusioni.

Ciò premesso osserva questa C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – che il reclamo è infondato e non può essere accolto.

Quanto al comportamento tenuto dal Curci, già titolare delle Nazionali “U.20”, “U.21” e convocato nella Nazionale maggiore, rileva che questo è connotato da particolare gravità essendo stato, tra l’altro, posto in essere al termine dell’incontro in un momento in cui gli Ufficiali di gara si erano posizionati al centro campo per scambiare i rituali saluti con i calciatori; la condotta da lui tenuta è, pertanto, da ritenere in palese violazione del principio del fair play.

Per quanto, infine, concerne l’addebito ascritto alla reclamante si osserva che, come risulta dagli atti ufficiali, non può essere revocata in dubbio la materialità della condotta ingiuriosa posta in essere nei confronti del direttore di gara da parte di tre persone non identificate alle quali la società reclamante avrebbe dovuto impedire l’accesso nel recinto di gioco.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena S.p.A. di Siena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 25 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete